

San Donà di Piave, 09/08/2023

Prot. nr. 0046436/2023

### **COMUNICATO N. 6**

Gara suddivisa in 2 lotti funzionali, per l'affidamento dei Servizi di Architettura ed Ingegneria per l'incarico di Progettazione Definitiva con l'opzione della Progettazione Esecutiva e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione relativa all'intervento: "Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi ed antisismica dei Presidi Ospedalieri di San Donà di Piave e Portogruaro" suddivisi in: Lotto funzionale 1: P.O. San Donà di Piave – Fase 1, Lotto funzionale 2: P.O. Portogruaro – Fase 2.

Sintel ID: 171871388

Lotto funzionale 1 – P.O. San Donà di Piave: CUI: L02799490277202300003 CUP: I75F20000520003  
CIG: 993752510F

Lotto funzionale 2 – P.O. Portogruaro: CUI: L02799490277202300004 CUP: I36G20000490003  
CIG: 99377277BF

Con riferimento alla procedura in oggetto, ritenendo che le argomentazioni trattate possano essere di interesse comune a tutti gli Operatori Economici e per motivi di massima trasparenza nei confronti di tutti i Concorrenti, si forniscono i seguenti chiarimenti in merito ad alcune criticità rilevate.

**CRITICITA': "il calcolo dell'importo a base di gara non risulta corretto, in particolare: ID E.10 Edilizia Progettazione Definitiva mancano le prestazioni Qbll.02 e Qbll.07 - Rilievi; Qbll.12 – Relazione sismica e sulle strutture".**

### **RISCONTRO**

premessi che:

1. nel Capitolato Prestazionale – Parte Generale (All. 03 al Disciplinare di gara), ove vengono illustrati tutti i Servizi SAI appaltabili da questa Azienda, al Capitolo 6.2.2 (Progettazione Definitiva) viene specificato:
  - a) al secondo capoverso "Il Progetto Definitivo, dovrà contenere tutti gli elementi necessari ai fini dell'ottenimento dei pareri e titoli abilitativi previsti da normativa, dell'accertamento di conformità urbanistica e di ogni altro atto equivalente, da porre alla base della successiva Progettazione Esecutiva";
  - b) al terzo capoverso "Le prestazioni relative alla Progettazione Definitiva comprese nel presente incarico, secondo la classificazione di cui al D.M. 17 giugno 2016, sono riportate nell'Allegato 05 ossia "Relazione tecnico – illustrativa e di calcolo del corrispettivo a base di gara". Esso comprende i seguenti elaborati minimi, salva diversa motivata determinazione del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione".
2. Nella Relazione tecnico-illustrativa e di calcolo dei compensi (All. 04 al Disciplinare di gara), oltre ad essere illustrato come è stato determinato l'importo per le categorie d'opera identificate ai fini del calcolo ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, al paragrafo "Singole Prestazioni previste" (pag. 13) il RUP esercita, come previsto dal sopraccitato art. 15, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., la distinta analitica delle specifiche prestazioni singole richieste al Professionista in questa procedura di gara.

Pertanto, con la predetta documentazione sono stati rispettati i dettami di cui agli artt. 23, comma 4 e 24, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Le singole Prestazioni previste,



infatti, consentono la predisposizione degli elaborati necessari per l'ottenimento dei pareri e titoli autorizzativi necessari.

Da tutto quanto sopra premesso e considerato, ne consegue che la prestazione Qbll.02 relativa ai "Rilievi dei manufatti", la prestazione Qbll.07 relativa ai "Rilievi planoaltimetrici" e la prestazione Qbll.12 relativa alla "Relazione sismica e sulle strutture" non sono da ritenersi obbligatorie in quanto componenti accessorie della Progettazione Definitiva per la tipologia di Servizio richiesto e da affidare con la procedura di gara oggetto della presente nota.

**CRITICITA': "il calcolo dell'importo a base di gara non risulta corretto, in particolare: ID S.03 Strutture Progettazione Definitiva mancano le prestazioni Qbll.07 – Rilievi planoaltimetrici; Qbll.12 – Relazione sismica e sulle strutture; Qbll.14 – Analisi storico critica sulle strutture esistenti; Qbll.15 – Relazione sulle indagini dei materiali; Qbll.16 – Verifica sismica sulle strutture esistenti".**

### RISCONTRO

Richiamato tutto quanto già illustrato ai punti 1. e 2. sopra elencati, si precisa che, anche in questo caso, le categorie indicate non sono state richiamate nella Relazione di calcolo, poichè non è volontà della scrivente Amministrazione di affidare le Prestazioni da Voi indicate e l'assenza delle stesse, pertanto, non è da ritenersi motivo di errata determinazione del compenso professionale. Qualora durante l'esecuzione dei Servizi emergesse la necessità di acquisire tale documentazione, sarà onere di questa Stazione Appaltante provvedere in merito.

Anche in questo caso risultano rispettati i dettami normativi sopra citati in materia di determinazione dell'importo da porre a base di gara ai sensi delle Linee Guida n. 1 ANAC, nonché del D.M. 17 giugno 2016 (c.d. "Decreto parametri") e degli articoli specifici in materia previsti dal D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

**CRITICITA': "In merito al tema dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti in una gara per l'affidamento di Servizi di Architettura e Ingegneria, con le Linee Guida n. 1 approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornate con delibera n. 417/2019, l'ANAC precisa che: "... si debbono identificare le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell'incarico, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del citato d.m. 17 giugno 2016 e le corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie. In tal modo, infatti, è possibile: (i) richiedere il possesso del requisito professionale costituito dall'aver svolto servizi tecnici per interventi in quelle specifiche classi e categorie; (ii) determinare l'entità del predetto requisito applicando all'importo dell'intervento cui si riferisce il servizio, un coefficiente moltiplicatore, da stabilire nei documenti di gara, secondo le indicazioni fornite con le presenti linee guida".**

### RISCONTRO:

Precisato che quanto da Voi citato, tratto dall'art. 3 Linee Guida n. 1 ANAC approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornate con delibera 417/2019, si riferisce alla "Identificazione delle opere per la definizione dei requisiti" in senso generale.

Richiamato, pertanto, tutto quanto sopra precisato, in particolare il punto 2. relativo alla Relazione tecnico-illustrativa e di calcolo dei compensi (All. 04 al Disciplinare di gara) e richiamato, altresì, il Disciplinare di gara all'art. 3.2 – "Importi dell'appalto", si evince che la determinazione dell'entità dell'opera oggetto della presente progettualità è stata correttamente determinata applicando le tabelle Z-1 e Z-2 del citato "Decreto parametri", determinando le categorie d'opera e le corrispondenti classi su cui si sono successivamente basate la capacità tecnico-organizzativa per l'Offerta tecnica.

I requisiti di "carattere speciale" (presenza di esperti richiesti nel team di lavoro e criteri premianti) richiesti, di fatto sono insiti negli obiettivi che si vogliono raggiungere con la progettualità oggetto della presente procedura di gara e derivati dalla normativa di riferimento, nazionale e regionale, che dovrà essere rispettata nella progettualità stessa. Tale prerogativa di carattere speciale è, di per sé, rappresentata dal c.d. "grado di complessità" dell'opera desunto dalla tabella Z-1 del citato "Decreto parametri".



**CRITICITA': "Il Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, la cui applicazione è prescritta dall'art. 24 comma 8 del Codice, fornisce indicazioni precise per l'elaborazione del calcolo dell'importo da porre a base di gara per l'affidamento di Servizi di architettura e ingegneria ed inoltre, all'art. 8, prevede che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera."**

Si fa presente che i dettami dell'art. 24, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per cui i "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera" sono correttamente richiamati nel Disciplinare di gara ed esplicitati nell'art.18.1 per la determinazione della professionalità ed esperienza maturate dal professionista. Come previsto dalla parte V delle Linee Guida n. 1 ANAC, tale comparazione di qualificazione può ritenersi valida nel caso di opere inquadrabili nelle categorie "edilizia", "strutture" e "infrastrutture per la mobilità", mentre tale tipo di comparazione non può essere ritenuto valido nella categoria "impiantistica", ossia "l'aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla l. 143/1949".

**CRITICITA': "Si rileva inoltre che il Capitolato Prestazionale (punto 6.5) prevede le figure del Direttore Operativo e dell'Ispettore di Cantiere (Figure tecniche di supporto al Direttore lavori o al Coordinatore), figure che fanno riferimento a prestazioni professionali non coerenti con l'oggetto della gara di servizi che interessa la sola progettazione".**

#### **RISCONTRO**

Come già illustrato nei punti precedenti, il Capitolato prestazionale – parte generale tratta tutti i Servizi SAI oggetto di possibile affidamento da parte di questa Azienda, pertanto il Concorrente dovrà fare riferimento, in sede di esecuzione, alla norma di carattere generale valida indipendentemente dal tipo di Servizio SAI appaltato, nonché a quella di carattere specifico letta in relazione al tipo di Servizio SAI affidato. Nel caso in esame, come progettato nella Relazione di calcolo del compenso del Servizio SAI oggetto di affidamento, i Concorrenti dovranno fare riferimento specificamente ai capitoli relativi alla Progettazione Definitiva (Capitolo 6.2.2) ed alla Progettazione Esecutiva (6.2.3).

Distinti saluti.

IL RUP

Ing. ANTONIO MORRONE

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. nr. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.